

## **TI\_GERICHTE 52.2006.48 vom 17. Oktober 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-10-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2006.48](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.48)

FR: TI\_GERICHTE 52.2006.48 du 17 octobre 2006

IT: TI\_GERICHTE 52.2006.48 del 17 ottobre 2006

### **Regeste**

Determinazione di domicilio

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

In primo luogo il ricorrente sostiene che il municipio, non avendo agito in qualità di rappresentante del comune, non è legittimato a presentare la risposta all'impugnativa. La censura è manifestamente infondata. È vero che, secondo costante giurisprudenza, solo il comune è detentore della qualità per agire in giudizio (cfr. STF 5.3.1999 in re municipio di Iragna, in RDAT II - 1999, n. 48). Il municipio, in quanto organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost. TI; 9 lett. c, 80 e 106 LOC), non è in effetti legittimato a ricorrere né ha capacità di essere parte. Ciò non impedisce però a quest'ultimo di formulare a suo nome delle osservazioni, allorquando è chiamato a comparire in causa non tanto quale parte, nel senso stretto del termine, ma – come nel caso concreto – nella sua veste di autorità che ha emanato in prima istanza la decisione litigiosa.

3. 3.1. Giusta l'art. 6 LOC, è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio della LOC, ripreso dagli art. 2 LT e 5 LVE, si riallaccia al concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3, consid. 3; RDAT 1982, pag. 71 seg.; Bucher, Berner Kommentar, n. 3 seg. ad art. 23 CC; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen, in Schweizerisches Privatrecht, vol. II, pag. 286 seg.). Vi è residenza, secondo le norme succitate, quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali. L'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e dev'essere riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC quanto per l'art. 6 LOC, l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel luogo prescelto.

3.2. Giusta l'art. 11 del regolamento cantonale concernente il controllo degli abitanti (RL 1.2.4.1.1), ogni persona fisica di cittadinanza svizzera, tenuta alla registrazione, deve notificare il proprio arrivo nel comune entro 8 giorni (cpv. 1). La notifica, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, deve essere effettuata presentandosi personalmente all'UCA; quella riguardante l'economia domestica avviene a cura di un suo membro maggiorenne.

4. In concreto, il ricorrente sostiene di essersi trasferito il 18 dicembre 2004 da Z\_\_\_\_\_ a C\_\_\_\_\_, perché sarebbe in quest'ultimo comune che egli intrattiene le sue più strette relazioni sociali, private e commerciali. Ora, ai fini del giudizio, bisogna considerare che

quando una persona abita in un luogo diverso da quello in cui lavora, il domicilio è di regola costituito nel luogo dell'abitazione, ovvero nel luogo in cui la persona torna regolarmente per trascorrere il tempo libero eventualmente con i congiunti (DTF 59 III 4; Bucher, Berner Kommentar, n. 48 ad art. 23 CC). In questo senso, va osservato che dal 1° giugno 1984, quando RI 1 e la sua compagna Ingrid si sono trasferiti da \_\_\_\_\_ a Z\_\_\_\_\_, la coppia ha sempre vissuto in comunione domestica nella Svizzera tedesca (risposta al ricorso del Bevölkerungsamt CO 2). Nel 2000 I\_\_\_\_\_ ha trasferito il domicilio a \_\_\_\_\_ unitamente a quello dei figli \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (v. permessi C), mentre il ricorrente si sarebbe annunciato solo come soggiornante. Sollecitata dall'UCA in merito alla sua richiesta di cambiamento di cantone, il 21 novembre 2000 I\_\_\_\_\_ ha motivato la domanda, da una parte con il fatto che il 90% dei fornitori della \_\_\_\_\_ AG di \_\_\_\_\_ per la quale ella e il ricorrente lavorano sono italiani, e, dall'altra, che RI 1 si sarebbe anch'esso trasferito definitivamente in quel comune, ma "attende però la cittadinanza svizzera e dandosi che questa prassi perdura ancora un po' (è stata appena inoltrata) è al momento pendolare tra Z\_\_\_\_\_ (domicilio \_\_\_\_\_) e \_\_\_\_\_". Ora, è non è necessario accertare quando l'insorgente abbia acquisito la cittadinanza elvetica e se egli si sia trasferito a \_\_\_\_\_ non appena ottenutala. Ai fini del giudizio va invece tenuto presente che dal 2000 RI 1 è comproprietario insieme a I\_\_\_\_\_ di una villa in quest'ultimo comune, nella quale vivono, oltre alla sua stessa compagna, anche i figli e dove egli svolge la sua attività professionale a tempo parziale a favore della \_\_\_\_\_. La presenza dell'insorgente a \_\_\_\_\_ è peraltro stata confermata da un loro vicino di casa, il quale ha affermato che negli ultimi 5 anni RI 1 ha risieduto regolarmente in questo comune con la famiglia e che egli si è organizzato in modo da poter svolgere la propria attività professionale direttamente da casa (doc. 14: dichiarazione 23 febbraio 2006 di \_\_\_\_\_ prodotta dal comune di CO 1). Tenuto conto di tutto quanto precede, se ne deduce che i rapporti che quest'ultimo intrattiene con \_\_\_\_\_ sono indubbiamente stretti e intensi e devono essere considerati prevalenti rispetto alle relazioni professionali e sociali che egli ha con C\_\_\_\_\_ e Z\_\_\_\_\_. Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, il fatto che egli non sia sposato con I\_\_\_\_\_ è irrilevante nel presente contesto. Decisivo appare per contro il fatto che quest'ultima risulta essere la sua compagna da oltre vent'anni e che dalla loro relazione sono nati 4 figli, il che permette senz'altro di affermare che tutte queste persone costituiscono la sua famiglia. Del resto occorre rilevare che la sua iscrizione provvisoria all'anagrafe del comune di C\_\_\_\_\_ non significa ancora che il suo domicilio si trovi in questo luogo (doc. 2 a 5; risposta del CO 3 al ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato). Nemmeno il fatto che nell'enclave egli abbia preso in locazione un appartamento, che utilizza anche come ufficio per la sua attività di consulente indipendente, può essere considerato sufficiente per ritenere che egli abbia qui, piuttosto che a \_\_\_\_\_, il centro dei propri interessi preponderanti. Significativo è d'altra parte il fatto che nella sua più recente corrispondenza con le autorità comunali e cantonali, non da ultimo nel ricorso inoltrato il 28 ottobre 2005 dinnanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente ha sempre indicato l'indirizzo di \_\_\_\_\_ quale suo unico recapito (v. doc. 7 e 12, rispettivamente ricorso in materia edilizia del

## **E. 6**

agosto 2003 e domanda di costruzione in variante del 13.12.2005, prodotti dal municipio di CO 1). Si deve pertanto ritenere che dal profilo dell'art. 6 LOC RI 1 dev'essere considerato domiciliato a \_\_\_\_\_, quanto meno a far tempo dal 18 dicembre 2004, quando ha notificato la propria partenza da Z\_\_\_\_\_ presso il locale Ufficio controllo abitanti. 5.

In esito alle considerazioni appena esposte, il ricorso dev'essere dunque respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diventa priva di oggetto (art. 47 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 23 CC; 6, 208 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico di RI 1. 3. Intimazione a: patr. dall' terzi implicati 1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2 2. CO 2 3. CO 3 4. CO 4 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.